



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

SINDACO

PROT. N. 10257 DEL 22/06/2024

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 31 del 22/06/2024

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO O MATERIALE METALLICO DURANTE LA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA NEI GIORNI 23,24 E 25 GIUGNO 2024.

IL SINDACO

DATO ATTO dei festeggiamenti in onore del Santo patrono 'San Giovanni Battista', per il 23,24 e 25 giugno 2024, in cui si prevede un considerevole afflusso e concentrazione di utenza nelle aree interessate dai festeggiamenti nelle seguenti vie interessate dai festeggiamenti in programma, ossia le *Piazze Umberto I e XXIV Maggio e le vie San Giovanni, L.go Porta Nuova, via Roma e via Dante* nonché la *nuova area mercatale di via Madonna dei Greci* dove il 25 p.v. si terrà uno spettacolo musicale;

VISTA la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "*la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità*";

CONSIDERATO che lattine e bottiglie possono essere utilizzate durante le manifestazioni per danneggiamenti alle cose ed alle persone, e possono venir utilizzate per creare problemi a discapito della sicurezza pubblica, nonché motivo di lamentela e di disordine;

RITENUTO che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza permettono la vendita anche di generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione con estrema facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, ed in particolare il T.U.L.P.S., mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RILEVATO che le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di

ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti, nonché incidenti con lesioni alle persone, e che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

DATO ATTO che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

DATO ATTO che occorre adottare strumenti idonei al contrasto di tale specifico fenomeno, nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale interessati da pubbliche manifestazioni, e permetta di prevenire e contrastare situazioni di degrado, fronteggiando comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti ed i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

RITENUTO, pertanto, necessario, per un equo temperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

ATTESO che è già consuetudine adottare, in occasione delle principali manifestazioni pubbliche in svolgimento sul territorio, provvedimenti di limitazione dell'uso di lattine e bottiglie che consentono anche una più attenta gestione differenziata dei rifiuti;

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6.5.1940 n. 635;

VISTO l'art. 50, comma 7-bis, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (I) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.”*;

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione del divieto di vendita e/o somministrazione di bevande in vetro o materiale metallico durante le manifestazioni in programma;

ORDINA

nel corso dei festeggiamenti in onore del Santo patrono ‘San Giovanni Battista’, per il 23,24 e 25 giugno 2024, nelle seguenti vie interessate dai festeggiamenti in programma, ossia le Piazze Umberto I e XXIV Maggio e le vie San Giovanni, L.go Porta Nuova, via Roma e via Dante nonché la nuova area mercatale di via Madonna dei Greci dove il 25 p.v. si terrà uno spettacolo musicale:

- ▣ **il divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro o materiale metallico;**
- ▣ **il divieto di somministrare bevande in bicchieri di vetro all'esterno dell'esercizio.**

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune;
- sia trasmessa a:
 - Prefettura
 - Questura
 - Comando Polizia Locale
 - Comando Carabinieri di Veglie
 - All'organizzatore degli eventi al fine di assicurare l'adempimento delle citate prescrizioni.

La presente ordinanza è eseguita dagli organi di forza pubblica, perseguendo a termini di legge i contravventori.

Il responsabile del procedimento: Comandante della P.M. – Cap. dott. Massimiliano Leo.

Veglie, **22/06/2024**

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.